

Reddito d'impresa. Tra le conseguenze del calo del tasso Bce passato dal 4,25 al 3,25%

Meno sconti sui ritardi della Pa

La riduzione dell'indice limita la deducibilità degli interessi

Giorgio Gavelli

La riduzione del tasso di riferimento Bce - sceso in meno di un mese dal 4,25% al 3,25% - limita l'ammontare di interessi passivi che i soggetti Ires che operano con la pubblica amministrazione possono portare in deduzione dal reddito d'impresa. Questa conclusione, a prima vista piuttosto paradossale, deriva dall'applicazione dell'articolo 96, comma 3 del Tuir, così come riformulato dalla legge 244/2007 (Finanziaria 2008) e applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Le regole

Dal 2008 le società di capitali e gli enti commerciali (contrariamente a quanto accade per le imprese individuali e le società di persone) incontrano un limite nella deduzione degli oneri finanziari (compresi quelli impliciti nei canoni di leasing): l'ammontare che eccede gli interessi attivi maturati nel periodo e che non è "patri-

monializzabile" a incremento del valore dei beni strumentali o delle rimanenze di magazzino, è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (Rol = A-B del conto economico, con esclusione degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria). La quota eccedente (con una "franchigia" temporanea quantificata in 10 mila euro per il 2008 e 5 mila euro per il 2009) viene "riportata a nuovo", nell'attesa che vi sia capienza di "plafond deducibile" in un qualunque esercizio successivo.

Interessi virtuali

Per le imprese che operano con la pubblica amministrazione, la disposizione prevede che, ai fini del calcolo, agli interessi attivi imputati a conto economico venga sommato un importo di proventi virtuali, riconducibili al ritardo pagamento "cronico" di questa particolare categoria di clienti. L'ammontare viene

determinato applicando «il tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto» e, come è intuitivo, maggiore è il risultato del calcolo, maggiore è l'importo di interessi passivi che risulta immediatamente deducibile, senza sottostare al "tasso" del 30% del Rol.

In attesa della circolare esplicativa della nuova disciplina, sul punto si può fare riferimento a quanto affermato nella risoluzione 3 luglio 2008, n. 268/E, secondo cui gli interessi attivi virtuali devono essere calcolati con decorrenza dal giorno in cui il creditore matura il diritto a percepire i corrispettivi (in forza del provvedimento che regola la fornitura o l'appalto) e fino alla data di incasso degli stessi.

Il tasso

Richiamando il "tasso ufficiale di riferimento", il legislatore intende rinviare al saggio che ha sostituito il previgente "tasso ufficiale di sconto".

Dal 1° gennaio 2004, a norma dell'articolo 2 del Dlgs

Il trend

Le modifiche del tasso Bce nel 2008 e le conseguenze sul tasso previsto all'articolo 96, comma 3, del Tuir. Valori in %

Tasso Bce	Tasso interessi (*)
Dal 1° gennaio all'8 luglio 2008	
4,00	5,00
Dal 9 luglio al 14 ottobre 2008	
4,25	5,25
Dal 15 ottobre all'11 novembre 2008	
3,75	4,75
Dal 12 novembre 2008	
3,25	4,25

* Tasso di riferimento aumentato di un punto

213/98, la Banca d'Italia non determina più il tasso ufficiale di riferimento, che ora è fissato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) e può essere rintracciato sul sito della Banca centrale (www.ecb.int) o della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).

Per il calcolo degli interessi virtuali ai fini della deducibilità degli interessi passivi - ai sensi dell'articolo 96 del Tuir - pertanto, le imprese devono conoscere le modifiche che il tasso di riferimento Bce ha avuto nel corso del 2008, applicabili "tempo per tempo" in relazione ai ritardati pagamenti dei propri crediti verso la pubblica amministrazione non già "presidiati" da specifiche clausole di fruibilità.

Si ritiene che, per qualificare correttamente la natura del proprio cliente, si possa fare utile riferimento alle definizioni previste dall'articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001, che disciplina l'ordinamento del lavoro pubblico.

ANALISI

Trasformazione fiscale da fabbricato a terreno

di Angelo Busani

Un fabbricato compreso nel perimetro di un "piano di recupero" va considerato, secondo l'agenzia delle Entrate (risoluzione n. 395/E, si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 ottobre 2008), come «terreno suscettibile di destinazione edificatoria» e, quindi, la sua vendita provoca, in capo al cedente non imprenditore, il realizzo di una plusvalenza tassabile (articolo 67, comma 1, lettera b del Tuir). Questa conclusione non può, però, essere condivisa e, anzi, è assai pericolosa, perché rende molto incerto il trattamento fiscale di molte compravendite.

L'assunto dell'amministrazione è questo: se il fabbricato è compreso in un "piano di recupero" (cioè in un perimetro nel quale il Comune ha autorizzato a riqualificare il tessuto edilizio esistente), allora significa che la sua vendita va considerata come vendita dell'area su cui esso sorge. Con la conseguenza che, per il venditore, la vendita non è fiscalmente irrilevante (in quanto la cessione di fabbricati provoca tassazione solo se avviene prima del decorso di cinque anni dall'acquisto) ma va trattata come vendita di "area edificabile" e, quindi, come atto che comporta per il venditore la tassazione della differenza tra prezzo di vendita e costo d'acquisto.

Se però si considera il fabbricato come area, si "imputa" al venditore l'attività che il compratore intende svolgere (e che potrebbe anche non svolgere o svolgere solo a grande distanza di tempo dal contratto di acquisto), vale a dire quella di demolire e ricostruire oppure di ristrutturare radicalmente; quando, invece, l'acquirente potrebbe anche non compiere alcuna attività oppure procedere a interventi di recupero assai meno inten-

si di una ristrutturazione (si può trattare, infatti, anche di interventi di mero "risanamento": articolo 27 della legge 457/78).

Ancora, il fatto analizzato nella risoluzione 395 era quello della compravendita di un fabbricato venduto da un privato a un'impresa di costruzioni. Ma sarebbe interessante chiedersi se l'agenzia avrebbe fornito la stessa interpretazione se l'acquirente fosse stato un privato oppure un'impresa non costruttrice.

In effetti, quando la legge fiscale dispone la tassazione della plusvalenza nel caso di cessione di «terreno suscettibile di destinazione edificatoria», il presupposto della norma non può che essere la natura del bene venduto, ma non certo l'intenzione dell'acquirente. Anche perché non avreb-

be confini d'incertezza che provocherebbero un'interpretazione della norma in quest'ultimo senso: si pensi solo al caso della vendita di un intero fabbricato, non compreso in alcun piano di recupero, che il compratore acquisti al fine di demolirlo e ricostruirlo. Pure in questo caso, seguendo il ragionamento dell'amministrazione, la vendita potrebbe essere tassata come vendita di area e non di un fabbricato. Ma, se così fosse, anche qui il presupposto della tassazione sarebbe non la natura del bene venduto, ma l'ipotizzata attività che il compratore dovrebbe svolgere.

L'incertezza che la risoluzione 395 provoca, inoltre, non si ferma all'area delle imposte sui redditi. Ponendo l'attenzione all'imposta di registro (materia sulla quale la risoluzione non svolge riflessioni), se la vendita di un fabbricato viene qualificata come vendita di un'area fabbricabile, allora l'imposta è dovuta con l'aliquota dell'8 e non del 7 per cento. Inoltre, al di là di questo punto percentuale in più o in meno, va considerato che, se si tratta della vendita di un privato di un fabbricato abitativo, la base imponibile non è data dal valore del bene ma dalla rendita catastale moltiplicata per i coefficienti di aggiornamento. Quindi c'è una notevole differenza tra le varie ipotesi.

L'indicazione

■ Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 395/E

Ciò premesso, la scrivente è del parere che la circostanza che i predetti fabbricati ricadano in un Piano di recupero da cui, come è noto, discende la possibilità di sviluppare, in termini di incremento, le cubature esistenti, fa sì che oggetto della compravendita non possano essere più considerati i fabbricati, o magari privi di effettivo valore economico, ma, diversamente, l'area su cui gli stessi insistono, ricalificata in relazione alla potenzialità edificatorie in corso di definizione. Al riguardo, è significativa la circostanza che lo schema di convenzione predisposto ha già stabilito le cubature ammesse in relazione alle varie tipologie di edifici realizzabili.

Per la verità, tutti questi problemi non si pongono nel caso di vendita di un fabbricato compreso in un piano di recupero, in quanto, in base all'articolo 5 della legge 168/1982, alle cessioni di fabbricati «nell'ambito dei piani di recupero (...) convenzionati» si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Invece, molti problemi si porrebbero se quanto scritto nella risoluzione 395 fosse riferibile anche a casi di vendita di fabbricati non compresi in piani di recupero.

Contenzioso. Le indicazioni della Corte costituzionale

Ipoteca, parola ai giudici tributari

Sergio Trovato

Le Commissioni tributarie sono competenti a giudicare sulle contestazioni delle iscrizioni ipotecarie effettuate da amministrazioni e concessionari a garanzia di crediti fiscali, anche se i ricorsi sono stati presentati prima del 12 agosto 2006, data in cui è stata attribuita la giurisdizione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con l'ordinanza 363 depositata ieri.

Con questa pronuncia, la Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della normativa

IL PRINCIPIO

Nel caso di ricorsi presentati prima del 12 agosto 2006 la controversia deve essere trasferita all'ufficio competente

processuale tributaria (decreto legislativo 546/1992) sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, precisando che se il giudice declina la propria giurisdizione ha il potere di disporre il trasferimento del processo a quello che ritiene competente a decidere sulla controversia. Al riguardo, ha richiamato una precedente pronuncia (77 del 2007) con la quale aveva escluso che la dichiarazione del di-

fetto di giurisdizione comportasse l'esigenza di instaurare ex novo il giudizio; gli effetti sostanziali e processuali prodotti dal ricorso originariamente proposto si conservano. Del resto, le Sezioni unite della Cassazione (sentenze 4109/2007 e 5431/2008) avevano già chiarito che fosse possibile la "translatio iudicii" tra giudici speciali e ordinari.

La Consulta, dunque, ha ritenuto che sia competente a decidere il giudice tributario anche per le impugnazioni delle iscrizioni ipotecarie proposte prima della data di entrata in vigore del decreto legge Visco-Bersani (223/2006), che gli ha attri-

buito la giurisdizione anche su questa materia. Per il giudice delle leggi, non è di ostacolo il principio della "perpetuatio iurisdictionis", secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. Piuttosto, costituisce affermazione di questo principio che il giudice originariamente privo di giurisdizione (o competenza) non possa, per ragioni di economia processuale, dichiarare di non avere il potere di decidere, se nel corso del giudizio sia sopravvenuta una legge idonea a attribuirglielo.

Regole e Ue. Per il Tribunale di Bari è in linea con il Trattato

Giochi, legge italiana «conforme»

Marco Mobili

Le norme italiane su giochi e scommesse non violano i principi comunitari. Non solo. Per il Giudice del riesame di Bari, la disciplina che regola il mercato dei giochi in Italia non è incompatibile con gli articoli del Trattato Ce in materia di libertà di stabilimento e prestazioni di servizi, così come interpretati dalla Corte di Giustizia della Comunità europea. In sostanza, per svolgere l'attività di raccolta telefonica e telematica in Italia occorre avere la licenza prevista dalle leggi sulla pubblica sicurezza ed essere regolarmente autorizzati dai Monopoli di Stato.

Queste le conclusioni cui giunge il Tribunale del riesame di Bari (ordinanza 314/08)

chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di annullamento del sequestro preventivo di apparecchiature informatiche e telematiche di un punto di raccolta di scommesse su eventi sportivi denominato «Centro Stanley».

Punto di forza della legislazione italiana, secondo la sentenza di Bari è il voler sottoporre a controllo preventivo e successivo la gestione di lotterie, scommesse e giochi d'azzardo, senza necessariamente dover contenere la domanda e l'offerta del gioco. Mal contrario cercando di canalizzarla in circuiti controllabili «al fine di prevenire la possibile degenerazione criminale».

Lo stesso giudice di Bari, peraltro, ha bocciato l'obiezione sollevata dalla ricorrente e fina-

lizzata a chiedere la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia in virtù di un «sostanziale discostamento dei principi nazionali enunciati dalla Corte di Giustizia e dalle fondamentali norme del Trattato Ce». Pronunce dei giudici comunitari passate in rassegna nell'ordinanza e che, ad avviso del Tribunale di Bari, non hanno inteso imporre vincoli all'interpretazione della normativa nazionale italiana. Non va dimenticato, infine, come evidenzia il Tribunale del riesame, che il decreto Bersani del 2006 ha inteso disciplinare nuovamente il settore del gioco e delle scommesse, liberalizzandolo «sia pure nei canali della legalità e nelle griglie del diritto positivo» in conformità ai principi del diritto comunitario.

NOTIZIE

In breve

NON AUTOSUFFICIENZA

Ripartiti i fondi per il 2008 e il 2009

Definita la ripartizione del «Fondo per le non autosufficienze». Il decreto, datato 6 agosto 2008, del ministero del Welfare è stato pubblicato ieri nella «Gazzetta Ufficiale» n. 261. Si tratta di 300 milioni per quest'anno e 400 per il prossimo, attribuiti alle Regioni e alle Province autonome tenendo conto della potenziale domanda di servizi per la non autosufficienza. Sono state prese in considerazione la percentuale della popolazione residente nella regione con più di 75 anni e i criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali (articolo 20, comma 8, legge 328/00). Nel 2008 il 15% dei fondi andranno alla Lombardia. Mentre Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Toscana riceveranno tra i 21 e i 25 milioni di euro a testa.

COPPIE DI FATTO

Bonus ristrutturazioni solo su residenza unica

Se una coppia di fatto non risiede nella stessa abitazione può dire addio a una parte dei benefici fiscali sulla casa, e, in particolare, a quelli relativi alle ristrutturazioni. I giudici della sezione tributaria della Corte di cassazione (sentenza n. 26543 del 5 novembre 2008) hanno così respinto il ricorso dei contribuenti accogliendo le tesi dell'agenzia delle Entrate. Secondo la Cassazione, infatti, la norma che stabilisce i benefici fiscali per i lavori di ristrutturazione dell'abitazione dei coniugi si applica anche alle coppie di fatto. Per i coniugi è previsto che «il semplice rapporto matrimoniale non determina il possesso congiunto di tutti gli immobili che fossero di proprietà di ciascun coniuge, ma solo di quello concretamente utilizzato da entrambi». Perciò, per godere degli incentivi, è importante che la residenza sia per tutti e due nella stessa casa fin dall'inizio della ristrutturazione. Lo stesso principio si applica alle coppie more uxorio.

TRIBUNALE DI MILANO

Il conto dell'ex non è «familiare»

I soldi depositati sul conto corrente intestato alla coppia sposata e in comunione dei beni appartengono al marito se la moglie è casalinga mentre il coniuge lavora e il suo stipendio è l'unica fonte di reddito. È uno dei passaggi cardine della sentenza con cui il tribunale di Milano (giudice Michele Montingelli) ha assolto un uomo accusato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. La vicenda per cui l'ex marito è finito sotto processo (anche per maltrattamenti in famiglia) ha avuto luogo dal 2003 al 2005, quando l'uomo, su invito della moglie, ha lasciato l'appartamento dove i due vivevano con i figli. La donna, dopo la separazione di fatto e prima dello scioglimento del matrimonio, aveva prelevato una consistente somma dal conto comune. Il marito per contro non aveva versato l'assegno mensile. Per il giudice la somma prelevata era «di pertinenza» del marito e, dunque, idonea a compensare il mancato versamento.

SECRETARIA DE SALUD DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
Sub Secretaría de Redes de Servicios
Dirección General de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud
Unidad de Ejecución de Crédito - Hospital María, Especialidades Pediátricas (UEC-HM)
Tegucigalpa, MDC, HONDURAS C.A.

Avviso di Gara
Codice di riferimento della gara: EQP-HM/HN/01
"FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER L'OSPEDALE MARIA, SPECIALITÀ PEDIATRICHE"

Il Governo dell'Honduras, attraverso un prestito sottoscritto con il Governo Italiano (Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo) pari a 15.000.000,00 Euro, per finanziare un credito d'aiuto per il Programma "Suministro De Equipos Médicos Para El Hospital María, Especialidades Pediátricas - HONDURAS", della città di Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central - Centro America;

Il Ministero della Sanità della Repubblica dell'Honduras, come Ente Esecutore del Progetto "Suministro De Equipos Médicos Para El Hospital María, Especialidades Pediátricas - HONDURAS" in applicazione dell'articolo n. 38, 41 e 42 della Legge di Contrattazione Pubblica dello Stato;

Invitano:
Tutti gli offerenti in possesso dei requisiti prestabiliti, a presentare un'offerta in busta chiusa per la fornitura di dispositivi medici ed ospedalieri, inclusi i relativi servizi complementari, per la partecipazione alla presente Gara Pubblica Internazionale, divisa in otto lotti, dell'importo totale di 14.010.000,00 Euro.

L'aggiudicazione sarà effettuata per ogni lotto completo e l'unico criterio di aggiudicazione sarà il prezzo più basso tra le offerte che risulteranno tecnicamente conformi. La partecipazione è aperta a tutte le persone naturali e giuridiche stabilite in Italia. Sarà ammessa la partecipazione di imprese legalmente stabilite nei paesi dell'Area Latino Americana, incluso il paese beneficiario del credito, solo per i lotti 4, 7, e 8.

Le offerte dovranno arrivare per posta o essere consegnate a mano in plichi sigillati, entro le ore 12.00 a.m. del 13/01/2009, all'indirizzo sotto indicato.

La documentazione di gara completa si potrà ottenere presso l'Ufficio del Programma di Equipamento/UEC-HM, Ave. Jerez, Edificio Secretaría de Salud - Anexo 2 (di fronte alla farmacia Regis), 5° piano, tel. 00504 222-2400, fax. 00504 238-1088, e-mail: equipamientosalud@yahoo.com; sito web: http://www.uec-hm.org, previa consegna della ricevuta di avvenuto versamento di 500 USD, non rimborsabili, c/o un istituto bancario dell'Honduras, a favore della Tesoreria General de la Republica de Honduras, indicando il codice di riferimento della presente gara. Il termine ultimo per acquistare i documenti di gara è fissato alle ore 12.00 a.m. del 02/01/2009. Questo avviso è stato pubblicato sul sito web http://www.hondurcompras.gob.hn e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N.129 del 5.11.2008 - V° Serie Speciale - Contratti Pubblici. Il bando è stato presentato per la pubblicazione sulla GUCE in data 27/10/2008 n° 2008-112833 e sarà pubblicato sul bollettino DIPCO della Cooperazione Italiana e nel sito web del Ministero degli Esteri Italiano.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
Dirección General de Desarrollo y Sistemas de Servicio de Salud,
3a Calle, Avenida Ceramáticos, 1001 - Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
Responsable del Procedimiento Dr. Manuel Adalid Gamero
Telefax: +504 2386196, e-mail: mag2_mireille@yahoo.com, http://www.salud.gob.hn
Dr. Carlos Roberto AGUILAR
Secretario de Estado en el Despacho de Salud

azienda energetica spa
elschwerke ag

ESTRATTO AVVISO DI GARAPROCEDURA RISTRETTA

Amministrazione aggiudicatrice:
AZIENDA ENERGETICA SPA-ETSCHWERKE AG - Via Docivelle n. 8 - 39100 BOLZANO - Tel 0471/225111 - Fax 0471/980419, Posta Elettronica: info@ae-ew.it

Objeto: Servizio di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica, presso vari immobili di proprietà Azienda Energetica SPA-Etschwerke AG, comprendenti centrali elettriche, centrali di cogenerazione, cabine primarie, stazioni elettriche, uffici e accessori, ecc.

Importo:
a) € 987.500,00 + IVA - importo stimato a base di gara dei servizi per i 30 mesi di vigenza contrattuale
b) € 1.975.000,00 + IVA - importo stimato a base di gara dei servizi per i 30 mesi contrattuali e per i 30 mesi dell'eventuale opzione di rinnovo.

Oneri per la sicurezza: € 18.185,00 + IVA (annui) non soggetti a ribasso

A pena di esclusione non saranno ammesse offerte di importo superiore alla base di gara

Durata: 01.06.2009 - 30.11.2011

Luogo di esecuzione: Comuni di Bolzano, Merano, Lagundo, Naturno, Senales e Cornedo all'Isarco, più comuni limitrofi

Tipo di gara: Servizi - Categoria servizi n. 14 - Procedura ristretta

Criterio e metodo di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell'invito a presentare offerta

Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: entro il 17.11.2008 ore 12.00

Altre indicazioni: Il bando integrale di gara è stato pubblicato su G.U. C.E., 2008/S 213-284275 in data 01.11.2008 ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Contratti Pubblici, reperibile inoltre sul sito: www.ae-ew.it

L'AMMINISTRATORE DELEGATO Dott. Ing. Pietro Calò
questo avviso è sul sito: http://webbystem.issolc24ore.com/legale/default.htm



www.spain.info

Durante il loro soggiorno in Spagna nei primi anni '80, agli Amato piacque particolarmente la cucina spagnola. Immagina come la gusterebbero oggi che vantiamo anche gli chef più famosi del mondo.



Da 25 anni non solo sole